



# COMUNE DI ACQUI TERME

Settore Tecnico

Determinazione n. 200

del 02/04/2022

**AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI  
OFFERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI LAVORI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE  
EX CASERMA C. BATTISTI DITTA EDILVIK SRL CIG  
Z7235BEF05 EURO 39.209,031 CAPITOLO 8280/2022**

## **Determinazione n. 200 del 02/04/2022**

### **OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE EX CASERMA C. BATTISTI DITTA EDILVIK SRL CIG Z7235BEF05 EURO 39.209,031 CAPITOLO 8280/2022

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell'art. 5 e 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi;

#### **VISTE:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione C.C. n. 57 del 28/12/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;
- la Deliberazione della G.C. n. 348 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G. 2022/2024 in linea tecnico – finanziaria;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'edificio adibito a palestra, ad uso degli istituti scolastici e delle società sportive, presso il complesso della ex caserma "Cesare Battisti", in piazza Luigi Facelli, presenta evidenti segni di degrado lungo le pareti perimetrali dovuto alla risalita capillare dell'umidità del terreno;
- l'Ufficio Tecnico LL.PP ha effettuato sopralluogo al fine di valutare la tipologia dell'intervento di manutenzione straordinaria atto alla risoluzione della problematica suddetta, tenendo conto:
  - della tipologia dell'edificio dichiarato di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, con Decreto della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte n. 96 del 15 aprile 2014;
  - del rapporto costo-benefici della soluzione tecnologica da selezionare;
  - della necessità di porre rimedio in tempi rapidi al problema della risalita capillare dell'umidità riguardante le pareti perimetrali del fabbricato, al fine di consentire l'uso del locale palestra da parte degli atleti delle società sportive e degli allievi delle scuole in condizioni igienico-sanitarie idonee;
  - delle varie soluzioni proposte e condivise con la Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, in ragione delle suddette premesse, con comunicazione interna del 01/12/2021 è stata affidata al personale dell'Ufficio tecnico la progettazione dell'intervento finalizzato alla realizzazione di una controparete in calcestruzzo cellulare, quale zoccolatura continua lungo la muratura perimetrale della palestra all'interno del complesso della ex caserma "Cesare Battisti", in piazza Luigi Facelli e relativo rifacimento dell'impianto elettrico con successiva definizione di un quadro economico comportante un costo complessivo di € 50.000,00;

DATO ATTO CHE con DGC n. 51 del 03/03/2022 si è disposto di approvare il progetto per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della Palestra comunale presso ex caserma Cesare Battisti in piazza Luigi Facelli, per il totale di € 50.000,00, comprese le somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE con successiva Determinazione si è, pertanto, affidato a tecnico qualificato un incarico di redazione del PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DEL D.M. 37/08, concomitante alla realizzazione di contropareti;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio Tecnico comunale con il supporto del tecnico qualificato ha rivisto il computo delle opere di adeguamento dell'impianto elettrico quantificandole in € 3'833,85, e ha provveduto, fermo restando la conferma del quadro economico complessivo dell'intervento, a rimodularne il dettaglio al fine di pervenire alla formulazione di congrua richiesta di offerta all'operatore economico individuato per l'esecuzione dell'appalto in parola prevedendo un importo lavori pari ad € 32.725,05 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.400,03;

DATO ATTO CHE ad esito della rimodulazione si è disposto che le minor somme dovute alla revisione della stima economica delle opere elettriche concorreranno ad incrementare le somme a disposizione dell'amministrazione, implementando la voce opere complementari e imprevisti con maggiori risorse economiche, rispetto alla omologa voce del quadro economico, di cui al progetto approvato dalla Giunta comunale, con la ridetta deliberazione n. 51 in data 03/03/2022;

CONSIDERATO CHE è risultato necessario provvedere all'affidamento dei lavori consistenti nella realizzazione di una controparete in mattoni di calcestruzzo cellulare, opportunamente distanziata dalla muratura perimetrale retrostante e a questa opportunamente ancorata, per costituire un'intercapedine areata previa asportazione dell'intonaco ammalorato e pulitura della superficie muraria portante, che non sarà ricoperta da un nuovo strato d'intonaco, bensì lasciata al grezzo, per consentirne una maggiore traspirazione con relativo adeguamento normativo dell'impianto elettrico esistente ai sensi del D.M. 37/08;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato.

DATO ATTO di quanto disposto dalla Legge 120/2020 così come modificata dalla Legge 108/2021;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 1 della Legge 120/2020 secondo cui, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disciplina semplificata, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

RILEVATO CHE l'art. 2 comma 1 lettera a) della suddetta legge prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, per lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro;

DATO ATTO che si è proceduto alla richiesta di preventivo attraverso la piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e del Comune di Acqui Terme e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

DATO ATTO CHE come già emarginato la procedura si è svolta sulla piattaforma MAGGIOLI con scadenza 29/03/2022 alle ore 13:30;

DATO ATTO CHE entro l'ora e il giorno prestabilito è pervenuta l'offerta di ribasso della ditta EDILVIK SRL - VIA NIZZA, 69 - 15011 ACQUI TERME - P.IVA 02533450066 del 2 % sull'importo a base di gara di € 29.325,02 e così per € 28.738,52 a cui aggiungere € 3.400,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto per un importo di € 32.138,55 più IVA;

VISTA la documentazione in atti d'ufficio, relativa alla verifica dei requisiti acquisita e agli atti della pratica;

DATO ATTO che sono stati espletati, pertanto, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali, compresa la regolarità contributiva mediante DURC, sull'operatore economico aggiudicatario;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari e che, pertanto, si rende necessario addivenire all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Ex Casare Battisti così come meglio specificati in premessa a favore della ditta EDILVIK SRL - VIA NIZZA, 69 - 15011 ACQUI TERME - P.IVA 02533450066 per un importo di € 32.138,55 più IVA quindi per un totale pari ad € 39.209,031 - CIG: Z7235BEF05;

RITENUTO quindi di poter procedere in merito, sussistendo gli elementi e le motivazioni che configurano la presente determinazione quale atto a contrattare di cui agli artt. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO che la spesa complessiva di € 39.209,031 troverà copertura nel Bilancio 2022/2024, capitolo 8280 impegno 725/2022 evidenziando che l'esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2022 annualità 2022;

VISTA la legge 136/2010 s.m.i. e le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché le determinazioni n. 8/2010 e 10/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L. 78/2009 e la regolarità contributiva DURC della EDILVIK S.R.L. Via Nizza, 69 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA: 02533450066;

#### D E T E R M I N A

1. Di disporre che la narrativa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n. 241/1990 e s.m.i, sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 192 D.lgs n. 267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
2. di affidare, per quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Ex Casare Battisti consistenti nella realizzazione di una controparete in mattoni di calcestruzzo cellulare, opportunamente distanziata dalla muratura perimetrale retrostante e a questa opportunamente ancorata, per costituire un'intercapedine areata previa asportazione dell'intonaco ammalorato e pulitura della superficie muraria portante, che non sarà ricoperta da un nuovo strato d'intonaco, bensì lasciata al grezzo, per consentirne una maggiore traspirazione con relativo adeguamento normativo dell'impianto elettrico esistente ai sensi del D.M. 37/08 a favore della ditta EDILVIK SRL - VIA NIZZA, 69 – 15011 ACQUI TERME - P.IVA 02533450066 per un importo di € 32.138,55 più IVA quindi per un totale pari ad € 39.209,031 – CIG Z7235BEF05;
3. di disporre che le somme derivanti dal ribasso e dalla preventiva revisione del quadro economico dell'intervento possano essere utilizzate quali somme a disposizione dell'amministrazione, per opere complementari, lavori aggiuntivi e imprevisi nel rispetto del contenuto complessivo del quadro economico;
4. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della ditta; b) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010, c) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Ex Casare Battisti di cui sopra trova la sua copertura finanziaria nel Bilancio 2022/2024, capitolo 8280 impegno 725/2022 evidenziando che l'esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2022 annualità 2022;
6. di dare atto altresì che:
  - a) è stata verificata la regolarità contributiva dei professionisti in parola;

- b) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010,
- c) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e secondo quanto previsto dal preventivo di incarico presentato dal professionista che testè viene approvato, costituente condizione contrattuale nonché delle seguenti clausole essenziali che vengono pertanto, sottoscritte dalle parti:

- *la ditta incaricata assume tutti gli obblighi previsti nel preventivo presentato in sede di offerta e secondo quanto stabilito dalla richiesta di offerta che costituisce foglio condizioni;*
- *la ditta incaricata si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art.3 comma 7 legge n.136/2010;*
- *il pagamento dei crediti spettanti in virtù dell'incarico avverrà sulla base di provvedimento di liquidazione delle prestazioni e sulla base di emissione di fattura elettronica;*
- *il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità ex art.105 del D.lgs n.50/2016 e smi;*
- *la ditta ha optato per l'ipotesi del subappalto nei limiti previsti dai documenti di gara e dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;*
- *i lavori relativi all'incarico si svolgeranno entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.*
- *nel caso di inosservanza degli obblighi sopra accennati verrà applicata una penale pari allo 0,1 % da trattarsi sui compensi dovuti, salvo la facoltà per la stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti per grave inadempimento; in caso di risoluzione contrattuale non spetterà al professionista inadempiente alcun compenso fatta eccezione per la parte di attività relativa all'esecuzione già regolarmente liquidata;*
- *la ditta incaricata dichiara di possedere mezzi, personale, capacità tecniche e capacità economico finanziarie adeguati per il regolare svolgimento delle prestazioni;*
- *di non avere nulla da obiettare sulle modalità esecutive delle prestazioni da eseguire;*
- *di provvedere, sotto la propria responsabilità, ad ogni adempimento ed attività previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;*
- *di fare assumere al presente provvedimento valore di contratto a seguito dell'acquisizione in calce della sottoscrizione per accettazione delle disposizioni ivi contenute da parte del professionista, in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione di quanto sopra disposto;*

8. di dare atto, altresì ,ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. che la presente determinazione sia soggetta alla pubblicazione prevista dal D.Lgs n.33/2013.

Il Dirigente del  
Settore Tecnico  
Marco Cascone

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.-

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Marco Cascone in data 02/04/2022